

---

**Il lavoro nelle cooperative: luci e (soprattutto) ombre (\*)****1. - Cooperative vs. lavoro**

La cooperazione trova nell'era repubblicana il primo e più autorevole riconoscimento proprio nella Carta costituzionale: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata», rimettendo alla legge il compito di promuoverne e favorirne «l'incremento con i mezzi più idonei» oltre che di assicurarne «con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità» (art. 45).

Negli anni a seguire, e segnatamente nel primo decennio del terzo millennio, l'istituto della cooperativa è stato oggetto di numerosi provvedimenti legislativi, rappresentando nel sistema economico italiano il modo di svolgere attività economica alternativo a quello dell'impresa organizzata in società avente scopo di lucro (sia essa di persone o di capitali) e, proprio per questo, guadagnandosi l'appellativo di «altra impresa», distinta dalla prima, non solo ma certamente anche, per il differente scopo perseguito che, appunto, non può e non deve essere di «speculazione privata» ma mutualistico, e cioè quello di «fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato...»<sup>(1)</sup>, così come si evince dalla stessa Relazione Ministeriale al codice civile e come ritiene parte della più autorevole dottrina, salvo un'isolata eccezione<sup>(2)</sup>.

Come è stato spiegato «il fenomeno economico-sociale cui si dà il nome di cooperazione è, in prima approssimazione, quello per il quale un

---

(\*) Il presente saggio sarà pubblicato nel volume BAGNOLI (a cura di), *La funzione sociale della cooperazione. Teorie, esperienze e prospettive*, Bologna, 2010.

(1) RATTI, *Mutualità e scambio nella prestazione di lavoro del socio di cooperativa*, in *Arg. dir. lav.*, 2008, 3, p. 734, rileva e fa rilevare come anche gli studiosi che se ne sono occupati prima di lui non abbiano trovato indizi interpretativi nella normativa, dovendo quindi rifarsi esclusivamente alla Relazione Ministeriale alla legge.

(2) BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, in *Il c.c. Comm.* diretto da Schlesinger, *sub art. 2511*, Milano, 1988, p. 57 ss. Di avviso contrario OPPO, *L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 374, il quale invece ritiene che «l'essenza (giuridica) della società cooperativa risieda nella mutualità come rapporto tra gli associati e non con il gruppo o la categoria».

gruppo di utenti o un gruppo di lavoratori di un determinato settore imprenditoriale si organizza in società per esercitare, esso stesso, l'attività di impresa di quel determinato settore: un gruppo di utenti, come nel caso di cooperative di consumo, costituite per la rivendita al minuto di generi alimentari, o come nei casi, ancora, delle cooperative edilizie costituite per la costruzione di case economiche e popolari, delle cooperative di credito, di assicurazione ecc; un gruppo di lavoratori, come nei casi delle cooperative dette di produzione e lavoro, operanti nei più diversi settori dell'attività manifatturiera, delle cooperative agricole, delle cooperative di pescatori, delle compagnie portuali», che sostituisce alla «gestione capitalistica dell'impresa, preordinata alla ricerca del profitto» l'autogestione da parte degli utenti o dei lavoratori, rappresentando «l'espressione di classi economicamente subalterne mosse dall'intento di sottrarsi all'egemonia delle classi economicamente dominanti»<sup>(3)</sup>.

Almeno così avrebbe dovuto essere; di fatto, però, l'evoluzione reale del fenomeno cooperativo ha fatto sentire l'esigenza di intervenire normativamente, stante il fatto che le cooperative, almeno alcune di esse, somigliano sempre più a multinazionali con scopo di lucro, piuttosto che ad enti che perseguono uno scopo mutualistico.

Proprio per questo, nell'ambito della riforma del diritto societario – la più vasta ed organica che il c.c. abbia ricevuto nei sessant'anni dalla sua entrata in vigore – attuata con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, sono state introdotte rilevanti novità, ferma restando la centralità della disciplina codicistica, destinata ad essere poi integrata da normative speciali che regolano in maniera specifica le diverse categorie di cooperative (art. 2520 c.c.).

L'innovazione di maggiore importanza realizzata dalla citata riforma ha determinato l'introduzione della distinzione delle cooperative «a mutualità prevalente» rispetto alle altre cooperative, intendendosi per le prime quelle che, in ragione del tipo di scambio mutualistico: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Solo le cooperative a mutualità prevalente possono essere iscritte ad un apposito albo, dovendo gli amministratori ed i sindaci dimostrare nella redazione del bilancio, evidenziandolo nella relativa nota integrativa, che i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle pre-

<sup>(3)</sup> GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia*, diretto da Galgano, Padova, 2003, p. 488.

stazioni; che il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale costo del lavoro; che il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi (art. 2425 c.c.); e solo e soltanto ad esse sono riservate le agevolazioni fiscali<sup>(4)</sup> disposte da leggi speciali a favore della cooperazione (art. 223 *duodecies*, comma 6°, disp. att., c.c.).

Tale distinzione trova la sua condivisibile giustificazione proprio nel dettato costituzionale, che riconosce, da sempre, una funzione sociale solo alla cooperazione «a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata», riservando solo ad essa una legislazione di miglior favore<sup>(5)</sup>.

Ed infatti, alla limitazione imposta allo scopo di lucro in senso soggettivo, ed all'obbligo di mutualità, che in quanto tali avrebbero determinato a carico della cooperazione condizioni operative eccessivamente svantaggiose (tanto da poter risultare insostenibili in termini economici) rispetto a quelle di maggiore libertà in cui possono operare gli altri soggetti del mercato, i cui soli limiti sono dati dall'obbligo di preservare l'«utilità sociale» e fare comunque «in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41 Cost.)<sup>(6)</sup>, sono state contrapposte, quasi a compensazione, le disposizioni di maggior favore che il legislatore ordinario, delegato da quello costituente, è stato autorizzato ad emanare proprio allo specifico fine di rendere la cooperativa soggetto economico comunque competitivo rispetto all'impresa ed all'imprenditore privato.

È quindi questo il contesto in cui si devono leggere ed interpretare tutti i provvedimenti legislativi che, nel tempo, hanno riguardato il mondo delle cooperative, segnatamente sotto il profilo degli adempimenti, dei carichi fiscali, e da ultimo ma non per ultimo, dei rapporti di lavoro?

Frenando lo scopo di lucro e rendendo preminente lo scopo mutualistico, il legislatore costituente sembra perciò aver attribuito alla cooperativa – quale soggetto economico che deve comunque operare nel mercato – il fondamentale ruolo di contribuire significativamente a realizzare, in parti-

<sup>(4)</sup> Circa i problemi in ambito comunitario relativi a normative fiscali di maggior (forse eccessivo?) favore si legga PAOLUCCI, *L'influenza del diritto europeo sulle cooperative*, in *Contratto e Impresa Europa*, Galgano, Bin (a cura di), 2009, 1, p. 379 ss.

<sup>(5)</sup> In tal senso anche DE FERRA, *Principi costituzionali in materia di cooperazione a carattere di mutualità*, in *Riv. soc.*, 1964, p. 786.

<sup>(6)</sup> Dovendo sempre tenere a mente il richiamo di PERLINGIERI, *Il nuovo diritto dei contratti tra persona e mercato*, in Vettori (a cura di) *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, Padova, 1999, p. 827, laddove indica come «problematica di fondo» il «ruolo della persona nel mercato, la funzione del mercato per la persona».

colare a favore dei soggetti e delle classi più deboli e svantaggiate, il modello di società disegnata dalla Costituzione, il cui art. 1 proclama l'Italia come «una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» (comma 1°), rendendo attuale e dando concreta applicazione al diritto al lavoro che deve essere assicurato «a tutti i cittadini», essendo quindi la cooperazione una delle «condizioni» che rendono «effettivo questo diritto» (art. 4, comma 1°), nel cammino di realizzazione di una società e di un sistema economico al cui interno ciascuno può e deve «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2°) (7).

Una società, quella prefigurata dai Padri costituenti, dove il lavoro sia fondamento del patto sociale, e dove ciascuno possa realizzare se stesso e, contemporaneamente, contribuire alla crescita materiale e spirituale della collettività della quale fa parte; una società dove i lavoratori – quelli subordinati in particolare – devono assumere una «speciale posizione per il fatto che il grandioso moto storico di emancipazione di cui sono stati promotori e sono protagonisti, (...) reca in germe una nuova concezione dei rapporti sociali» (8).

## 2. – Lavoro vs. cooperazione

La peculiarità (espressione questa utilizzata dalla stessa norma all'art. 2, l. n. 142 del 2001) della cooperativa, la quale non realizza il classico schema del datore di lavoro, soggetto diverso e negli interessi contrapposto rispetto al prestatore di lavoro, ma che invece vede coincidere il datore (com)proprietario rispetto al prestatore di lavoro, sembra richiedere quindi una particolare e, almeno parzialmente diversa, regolamentazione, rispetto a quella che disciplina i rapporti di lavoro all'interno di realtà diverse.

L'ultima legge che è intervenuta in materia di lavoro nelle cooperative, operando con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore una sostanziale revisione della previgente normativa, è la n. 142 emanata il 3 aprile 2001.

(7) ALLEVA, *Oltre la legge 30. Proposte per un nuovo diritto del lavoro*, in *Studi in onore di Giorgio Ghezzi*, vol. I, Padova, 2005, ricorda e sottolinea «Il ruolo centrale della nostra Costituzione, nella duplice valenza di mezzo per la soddisfazione di bisogni materiali e per il raggiungimento di condizioni di benessere individuale e sociale, da un lato, ma anche, dall'altro, di luogo ideale, seppur non unico, di espressione e realizzazione della personalità, consenta di affermare che una legislazione del lavoro, la quale inveri l'ispirazione costituzionale, deve garantire i diritti congrui e corrispondenti ad entrambe le finalità».

(8) MORTATI, *Art. 1, in Principi Fondamentali, Comm. alla Costituzione* a cura di Branca, Bologna, 1975, p. 13.

Molti ed autorevoli studiosi del diritto del lavoro si sono già occupati di analizzarla (9): ad essi faccio espresso rinvio.

Tale disciplina è stata emanata in un periodo in cui il lavoro era – come invero è sempre stato e probabilmente continuerà ad essere – il terreno dove, forse più che altrove, si sono sviluppati dibattiti appassionati e si sono consumati scontri – a volte inutilmente cruenti, a volte fertili di idee ed innovazioni – tra politici e tecnici, tra giuristi e economisti (10); un periodo durante il quale, più in generale, e prescindendo dalla distinzione tra impresa a scopo di lucro e impresa a mutualità prevalente, si è sviluppato il tema della responsabilità sociale dell'impresa (11), sia essa *profit* o *non profit* (12), dando così rinnovata attenzione ai precetti costituzionali, che indicano il lavoro come strumento di realizzazione personale e dovere solidaristico nei confronti della collettività di cui si è parte.

È appunto in tale contesto storico che si è arrivati alla l. 3 aprile 2001, n. 142 – Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore – poi modificata dall'art. 9 della l. 14 febbraio 2003, n. 30, e cioè la c.d. riforma Biagi, oltre che – come detto – alla riforma organica della disciplina in materia di società di capitali e cooperative, introdotta dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e per ultimo al d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155, di attuazione della l. delega 13 giugno 2005, n. 118, in tema di impresa sociale (13).

Una trama normativa che ha toccato il fenomeno cooperativo in generale e, in particolare, il fattore lavoro in esso coinvolto.

Come sopra accennato, e come peraltro già osservato da un autorevole

(9) ALLEVA, *I profili giuslavoristici della nuova disciplina del socio lavoratore di cooperativa*, in *Riv. giur. lav.*, 2001, I, p. 353; DONDI, *La disciplina della posizione del socio di cooperativa dopo la c.d. l. Biagi*, in *Arg. dir. lav.*, 2004, I, p. 63; MARESCA, *Il rapporto di lavoro subordinato del socio in cooperativa*, in *Arg. dir. lav.*, 2002, 3, p. 611; PALLINI, *Il rapporto di lavoro del socio di cooperativa dopo le riforme del 2003*, in *Riv. giur. lav.*, 2003, 2, p. 203; TULLINI, *Mutualità e lavoro nelle recenti riforme della società cooperativa*, in *Dir. relaz. ind.*, 2005, 3, p. 711; VALLEBONA, *L'incostituzionale stravolgimento del lavoro in cooperativa*, in *Mass. giur. lav.*, 2002, 8-9, p. 813.

(10) In merito ai rapporti tra i primi, ed in particolare i giuslavoristi, ed i secondi, si rinvia a ICHINO, *Il dialogo tra economia e diritto del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, p. 165 ss.

(11) Sul tema, affrontato con l'ottica dei giuslavoristi si rinvia a MONTUSCHI e TULLINI (a cura di), *Lavoro e responsabilità sociale dell'impresa*, Bologna, 2006.

(12) Scrive DEL PUNTA: «Non è un caso... che il Governo Berlusconi sia stato sinora quello che più ha dibattuto sul tasto *Corporate Social Responsibility*, tanto da proporre un articolato progetto di promozione e diffusione sul territorio della CRS», *Responsabilità sociale d'impresa e diritto del lavoro*, in *Diritto del lavoro-I nuovi problemi*, in *Studi in onore di Mattia Persiani*, Padova, 2005, tomo I, p. 117.

(13) Su queste ed altre novità legislative del periodo, cfr. GALLI e BUCCELLI, *Diritto privato commercializzato?*, in *Scritti in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2009, p. 978 ss.

studioso della materia <sup>(14)</sup>, nelle cooperative di lavoro il problema fondamentale, o quanto meno il primo da affrontare, consiste nell'individuare tanto il rapporto tra contratto di società e contratto di lavoro, quanto le conseguenze che la sussistenza e la cessazione dell'uno determina sull'altro, allorché essi, come accade nelle cooperative, fanno entrambi capo (e contemporaneamente) a colui che esegue la prestazione lavorativa a favore e alle dipendenze della società cooperativa della quale è socio.

Tale peculiare intreccio di rapporti – quello associativo e quello di lavoro – rende il socio lavoratore “imprenditore di se stesso”, in quanto egli è e deve essere al contempo datore di lavoro e lavoratore.

Ed, infatti, non solo il socio lavoratore «di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale», dovendo egli mettere «a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità della prestazione di lavoro disponibile per la cooperativa stessa» (art. 1, comma 2°, lett. d, l. n. 142 cit.), ma «dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte» (art. 1, l. n. 142, così come successivamente modificato dall'art. 9, comma 1°, della l. 14 febbraio 2003, n. 30).

Ciononostante, benché sia vero che ai soci che instaurano un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa si applica la l. 20 maggio 1970 n. 300, più comunemente nota come “Statuto dei lavoratori”, è altrettanto vero che, per l'espresso disposto dell'art. 2, comma 2° della l. n. 142 del 2001, ad essi non si applica il disposto di cui all'art. 18 della legge medesima «ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo».

La questione non è di poco conto.

Infatti l'implicazione per così dire più “vistosa” è che il socio di cooperativa, che sia anche lavoratore subordinato, il quale venga licenziato con un provvedimento illegittimo e contestualmente, o immediatamente prima, venga espulso dalla cooperativa, non può chiedere di essere reintegrato nel proprio posto di lavoro, né può chiedere il pagamento di tutte le retribuzioni e contribuzioni dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, né, ancora e conseguentemente, può optare per il pagamento di ulteriori quindici mensilità, in alternativa alla reintegra (il tutto come previsto

<sup>(14)</sup> BASSI, *cit.*, p. 96.

dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori), e come invece può fare qualsiasi lavoratore subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti (cinque per l'imprenditore agricolo) in ambito comunale o più di 60 in ambito nazionale.

Non solo.

Continua, ancora, il lungo 1° comma del testé citato art. 2 della l. 142, modificato rispetto all'originaria versione dal 1° comma dell'art. 9 della l. n. 30 del 14 febbraio 2003 (la c.d. legge Biagi), precisando e ricordando che «L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata l. n. 300 del 20 maggio 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative». Il che equivale a condizionare, o comunque a porre un filtro all'esercizio dei fondamentali diritti sindacali – che in qualsiasi altro contesto sarebbero irrinunciabili – e per giunta *ex lege*.

Tali diritti sono quelli previsti dal citato Titolo III dello Statuto dei lavoratori, e cioè: il diritto di costituire delle rappresentanze sindacali aziendali (art. 19), il diritto di assemblea (art. 20), il diritto a proporre *referendum* (art. 21), il divieto (in capo al datore di lavoro), salvo *nulla osta* delle associazioni sindacali di appartenenza, di trasferire i rappresentanti sindacali (art. 22), il diritto ad avere i permessi sindacali retribuiti (art. 23) e non retribuiti (art. 24), il diritto di affissione (art. 25), il diritto ai contributi sindacali (art. 26), il diritto ad avere l'utilizzo di locali per attività sindacale (art. 27). Diritti questi che, in caso di violazione da parte di un datore di lavoro diverso dalla cooperativa, comporterebbero una reazione sindacale in sede giudiziaria denominata repressione della condotta antisindacale (art. 28 Statuto di lavoratori), e cioè l'instaurazione da parte di un'associazione sindacale di un procedimento speciale di urgenza che, in caso di accoglimento della domanda, determinerebbe l'annullamento di tutti gli atti posti in essere in violazione del rivendicato e violato diritto sindacale, prevedendo la stessa norma che, in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte del datore di lavoro a quanto stabilito dal giudice, sia applicata a carico del trasgressore la sanzione di cui all'art. 650 del c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, se il fatto non costituisce un più grave reato, e comminato l'arresto fino a tre mesi o il pagamento di un'ammenda fino a € 206.

Anche quanto sopra non pare essere di poco conto.

D'altronde, continua il cit. art. 2, «In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative», quasi a voler sottolineare una differenza (quale?) radicale tra la cooperativa e tutti gli altri contesti occu-

pazionali, almeno sotto il profilo del rapporto di lavoro, del riconoscimento e dell'esercizio dei diritti e delle libertà sindacali.

Vero è che, in base alla lettera della legge, i soci di cooperativa sono (o dovrebbero essere) lavoratori un po' speciali, in quanto loro dovrebbero: *a)* concorrere alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; *b)* partecipare all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; *c)* contribuire alla formazione del capitale sociale, partecipando al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione (art. 1, comma 2°, l. n. 142 citata). Essi quindi hanno - o dovrebbero avere - ruoli e poteri che nessun altro lavoratore subordinato ha e può avere rispetto al proprio datore.

Tale particolarità, pertanto, ad avviso del legislatore non solo ha giustificato, ma ha addirittura imposto un diverso trattamento normativo rispetto ai lavoratori subordinati di datori di lavoro che non siano cooperative, risiedendo in ciò la *ratio* della normativa, anche ai fini dell'individuazione nel giudice ordinario della competenza (è non in quello del lavoro, il quale invece solitamente prevale in termini di *vis attractiva* rispetto a quello ordinario) a decidere le controversie che possono sorgere tra socio lavoratore e cooperativa relativamente alla « prestazione mutualistica » (art. 5, l. n. 142 del 2001) <sup>(15)</sup>.

Ma qual è la realtà e quali sono le reali conseguenze della suddetta impostazione?

Che cosa accade in caso di dichiarazione di illegittimità dell'atto di risoluzione del rapporto associativo?

Ne discende automaticamente l'illegittimità dello scioglimento del rapporto di lavoro e la conseguente sua ricostituzione?

E se è così, in quali termini e con quali modalità ed effetti, se il citato art. 2 della l. 142 espressamente prevede la non applicazione dell'art. 18 Statuto dei lavoratori?

Ed ancora, *quid iuris* in caso di contrasto tra giudicato del giudice ordinario in ordine alla risoluzione del rapporto associativo e del giudice del lavoro in ordine a quella del rapporto di lavoro <sup>(16)</sup>?

<sup>(15)</sup> La questione peraltro non è semplice come può apparire dall'eccessiva frettolosità che il contesto impone, stante il fatto che la giurisprudenza e la dottrina reciprocamente e singolarmente hanno avuto posizioni non concordi ed altalenanti. Sul punto, per una visione complessiva, si rinvia a GUARISO, *Continua la mesta peregrinazione del socio lavoratore da un giudice all'altro*, in *D&L Riv. crit. dir. lav.*, 2006, 4, p. 1277.

<sup>(16)</sup> BUONCRISTIANO, *Esclusione o licenziamento del socio lavoratore di cooperativa?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, 4, p. 1331.

Non è certo questa la sede per affrontare e cercare di dare una risposta a tutti questi (invero importanti) interrogativi, ma vale però la pena di prendere atto che in base all'interpretazione letterale della norma - ripeto: l'art. 2 della l. n. 142 - la risoluzione del rapporto associativo, per qualsiasi motivo essa avvenga, determina automaticamente ed inevitabilmente lo scioglimento del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, essendo venuto meno il rapporto associativo, sempre sulla base della lettera della legge, non si può - e quindi non si deve - applicare il disposto di cui al più volte ricordato art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Da ciò inevitabilmente consegue che pure nel caso di ipotetica ricostituzione *ope iudicis* del rapporto associativo, non si ricostituirà comunque più il rapporto di lavoro. Infatti, anziché quella che è definita dai giuslavoristi la "tutela forte", prevista dalla disposizione da ultimo richiamata, dovrà applicarsi la c.d. "tutela debole" prevista dalla l. 11 maggio 1990 n. 108, che ha modificato la più risalente l. 15 luglio 1966, n. 604, che la contempla con riguardo ai lavoratori subordinati operanti alle dipendenze di piccoli imprenditori (intendendosi per essi quelli che occupano alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti in ambito comunale e comunque meno di 60 in ambito nazionale), e che dà diritto ad una tutela meramente risarcitoria, alla cui stregua si ha non la ricostituzione del rapporto, ma la mera liquidazione di una somma di denaro pari ad un minimo di 2,5 mensilità e che può arrivare fino ad un massimo di 6, elevabili a 10 in caso di anzianità di servizio superiore a 10 anni (art. 2, l. 11 maggio 1990, n. 108) <sup>(17)</sup>.

Pure questa non è cosa di poco conto.

Non lo è in termini di discriminazione rispetto alle "altre aziende", quelle non cooperative, le quali in caso di dichiarazione di illegittimità hanno conseguenze economiche molto più gravose, e devono gestire - in caso di reintegra - presenze comunque non ritenute più funzionali all'impresa.

E se così è, tenuto anche conto (non è, infatti, intellettualmente onesto e corretto prescindere dalla realtà dei fatti anche quando si discute di rego-

<sup>(17)</sup> Il Trib. Milano, con sentenza del 29 dicembre 2006, pubblicata in *D&L, Riv. crit. dir. lav.*, 4, 2006, p. 1272, ha statuito che qualora il socio lavoratore venga contestualmente escluso e licenziato e il provvedimento di esclusione venga separatamente impugnato, a norma di statuto, avanti al collegio arbitrale, il giudice del lavoro - adito per l'impugnazione del licenziamento - non può limitarsi a prendere atto della decisione arbitrale confermativa dell'esclusione, che attiene unicamente al recesso del rapporto associativo, ma deve comunque vigilare la legittimità del licenziamento alla stregua delle norme sul rapporto di lavoro; ove poi lo ritenga illegittimo (nella specie, per genericità della contestazione) può comminare la sanzione risarcitoria di cui all'art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604, che è compatibile con l'estinzione del rapporto di lavoro, essendo invece esclusa dall'art. 2 l. n. 142 del 2001 l'applicabilità della sanzione reintegratoria.

le astratte, che comunque hanno un senso in quanto vanno a regolamentare e risolvere – o almeno dovrebbero avviare a soluzione – le questioni che affliggono il normale e concreto divenire delle umane vicende) dei tempi (e forse anche) della qualità (che è inevitabilmente inficiata o, quantomeno, offuscata dal lungo ed inutile trascorrere del tempo, oltre che da molto altro) della giustizia nel nostro Paese<sup>(18)</sup>, la conclusione in termini di valutazione dell'effettività di tutela del socio-lavoratore non può non essere che decisamente ed irreversibilmente negativa, tanto da poter arrivare a sostenere che non ve n'è alcuna.

### 3. Conclusioni

Ma allora, che mondo è quello della cooperazione?

È veramente "l'altra impresa" anche sotto il profilo dell'assenza, o della minor presenza, di conflitti tra impresa-datore di lavoro da una parte e prestatore di lavoro dall'altra?

È essa veramente il luogo in cui il lavoratore, che è pure socio, è dotato di maggiore forza e tutela rispetto al lavoratore subordinato di un soggetto diverso dalla cooperativa, dovendo e potendo egli contribuire alla vita ed all'attività sociale in duplice veste?

Può la cooperativa essere "altra" nel senso di "migliore" rispetto agli altri imprenditori privati mossi da intenti speculativi, se è vero quello che è stato fin qui rilevato, e se è vero ciò che uno studioso autorevole e, come abbiamo avuto modo di verificare, certo concettualmente tutt'altro che prevenuto nei confronti della cooperazione<sup>(19)</sup>, guardando ad essa non solo con l'occhio dello studioso delle regole astratte, ma con quello di operatore del diritto e di osservatore della realtà, ha avuto modo di domandarsi: «In un'impresa cooperativa, con centinaia di migliaia di soci, qual è la resa del principio "una testa un voto"?», rispondendo perentoriamente: «Esautoramento completo dell'assemblea. L'assemblea non conta. Emancipazione da ogni controllo assembleare da parte del consiglio di amministrazione che si auto coopta e che agisce al di fuori di ogni controllo»<sup>(20)</sup>.

<sup>(18)</sup> È inutile riportare i dati, avvilenti, che annualmente attestano lo sfascio della giustizia italiana e che, a prescindere dalle più o meno attendibili e scientificamente corrette statistiche e tecniche di rilevazione, stanno toccando limiti devastanti per il civile convivere ancor prima che per lo stato di salute dell'economia.

<sup>(19)</sup> Cfr. GALGANO, *cit.*, p. 488.

<sup>(20)</sup> GALGANO, *Intervento*, in Schiano di Pepe e Genco (a cura di), *Cooperative e gruppi di società. Le nuove dimensioni dell'organizzazione mutualistica*, Milano, 1992, p. 243. Peraltro, si rinvia alla magistrale trattazione del problema della *governance* dal punto di vista della maggioranza a GALGANO, *La forza del numero e la legge della ragione*, Bologna, 2007.

Può allora questo modello di cooperativa essere luogo di sviluppo del singolo e di crescita della collettività se la partecipazione del socio e le tutele del lavoratore sono quelle appena ricordate?

E se è così, probabilmente allora, forse questo modello di cooperativa, questo modo di intendere la cooperazione non è quello che avevano prefigurato i nostri Padri costituenti, essendo sempre più le cooperative uno strumento in mano a pochi e ben organizzati gruppi, i quali gestiscono e governano senza nemmeno rischiare i propri capitali, emancipando ed arricchendo loro stessi e non i deboli e gli svantaggiati: il tutto *secundum legem* beninteso, in un contesto di vero e proprio *dumping* economico-normativo rispetto alle altre aziende.

E di questo ormai non sono in pochi ad essersene accorti, se è vero, come è vero, che in «Italia, (...) negli ultimi tempi si è creata un'atmosfera di vera e propria caccia alle streghe nei confronti della cooperazione di consumo, che ha dato luogo ad un esposto presentato nel 2006 da Federdistribuzione»<sup>(21)</sup>, nel quale si è lamentato sostanzialmente il fatto che le maggiori cooperative di consumatori, in ragione delle loro dimensioni, avrebbero perduto la natura mutualistica e opererebbero sul mercato alla stregua di società lucrative, con la conseguenza che non dovrebbe essere riconosciuto loro il regime fiscale di maggior favore proprio delle cooperative, e se è vero che anche la Suprema Corte di Cassazione<sup>(22)</sup> si è già ripetutamente occupata dell'efficacia del sistema di vigilanza della "genuinità" delle cooperative sedicenti tali, ricorrendo addirittura alla categoria di "abuso del diritto" per smascherare false cooperative<sup>(23)</sup>.

Ed, infatti, è sempre più frequente imbattersi in cooperative che altro non sono che vere e proprie strutture oligarchiche, guidate non dall'assemblea di soci edotti (di cosa?) che partecipano attivamente e consapevolmente alle decisioni o – come si dice – alla *governance* dell'impresa, ma da gruppi ristretti e ben organizzati<sup>(24)</sup>.

Ma se è così (e lo è!) forse allora si rende necessario, se non si vuole tradire l'idea di cooperazione perseguita dalla nostra Carta costituzionale, e se si desidera davvero che vi sia anche un "altro modo di fare impresa", non dando più via libera a, ed anzi fermando, fenomeni degenerativi di vera e

<sup>(21)</sup> PAOLUCCI, *cit.*, p. 379.

<sup>(22)</sup> Cass., 8 febbraio 2008, n. 3030, ined., Cass., 8 febbraio 2008, n. 3031, ined., e Cass., 8 febbraio 2008, n. 3033, ined., che si ricollegano a Cass., 26 febbraio 2006, n. 3525, ined.

<sup>(23)</sup> PAOLUCCI, *cit.*, *ibidem*.

<sup>(24)</sup> E forse è per questo che sin dai tempi di Platone, che non aveva simpatia per la democrazia, vi era anzi per essa diffidenza, essendovi la consapevolezza che un governo di massa – che non ha la "scienza di governare" – forse non è la soluzione migliore, come ricorda GALGANO, *La forza del numero e la legge della ragione*, Bologna, 2007, p. 14, nota 2.

propria concorrenza <sup>(25)</sup> sleale autorizzata per legge, oltre che accordare un ruolo reale ai soci ed una tutela effettiva ai lavoratori, pensare ad un intervento di modifica di certe regole, nel tentativo di ricreare un virtuoso e faticoso equilibrio tra finalità mutualistiche, esigenze del mercato e tutela della concorrenza <sup>(26)</sup>.

MASSIMO ARAGIUSTO

---

<sup>(25)</sup> Mi permetto di rinviare a ARAGIUSTO, *Dinamiche e regole della concorrenza*, Padova, 2006, p. 217, laddove si rileva che la concorrenza è un valore non necessariamente contrapposto alla solidarietà.

<sup>(26)</sup> Per una stimolante lettura del problema dei rapporti tra democrazia, capitalismo e mercato, si rinvia a SALVATI, *Capitalismo, mercato e democrazia*, Bologna, 2009.